COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE

CHE DISCIPLINA

L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 44 del 08-09-2008 mod. con delibera C.C. n. 31 del 22/05/2009 – delibera del C.C. n. 59 del 30/11/2009 e delibera del C.C. n. 32 del 13/04/ 2010

I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Validità del regolamento
Art.2 – Definizioni
Art.3 – Soggetti ammessi all'esercizio dell'attività. Rappresentanza

TITOLO II - MERCATI

Art.4 – Mercati
Art.5 – Mercati straordinari
Art.6 –Assegnazione nel mercato dei posteggi per miglioria, decennali, a titolo temporaneo
Art.7 - Registrazione delle presenze nei mercati

TITOLO III - Fiere

Art.8 - Fiera annuale di Santa Mustiola
Art.9 - Fiera di Santa Mustiola – Posteggi
Art.10 – Assegnazione nella fiera di posteggi decennali per miglioria e a titolo temporaneo
Art.11 - Registrazione delle presenze nella fiera
Art.12 – Fiera promozionale "Alla Stazione" in Chiusi Scalo
Art.13 – Fiera promozionale denominata "Mercatino di Porsenna" in Chiusi Città

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art.14 – Posteggi fuori mercato con concessione decennale
Art.15 - Concessione temporanea di posteggio

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI A OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO

Art.16 – Eventi imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore
Art.17 – Rinnovo e decadenza della concessione di posteggio

Art.18 – Uso del posteggio
Art.19 – Prodotti alimentari
Art.20 – Uso di veicoli e circolazione
Art.21 – Obblighi di esposizione

TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art.22 – Permanenza nel medesimo luogo e orario di vendita
Art.23 – Zone vietate

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.24 – Verifica delle graduatorie esistenti
Art.25 – Adempimenti conseguenti all'assegnazione nei posteggi decennali nelle fiere
Art.26 – Partecipazione alle fiere prima dell'assegnazione decennale dei posteggi
Art.27 – Tolleranza transitoria di tende sporgenti oltre i limiti previsti
Art.28 – Tolleranza transitoria della vendita di prodotti fuori del relativo comparto
Art.29 – Vigilanza e sanzioni
Art.30 - Rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto disposto dalla *L.R. 7 febbraio 2005, n.28 e succ. modifiche, (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)* disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche o ambulantato comunque esso venga svolto nel territorio comunale ed ha validità di anni tre, a decorrere dalla sua approvazione.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è aggiornato di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione consiliare, sentite le Associazioni di cui all'art. 40, comma 3, della legge regionale.
3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del Regolamento, ai sensi del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali variazioni già espressamente previste nel Regolamento stesso, mediante esplicito richiamo al presente comma.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali e regionali che ne costituiscono il presupposto, il Regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali.
5. Il Responsabile del servizio, può emanare disposizioni attuative delle norme del presente regolamento.
6. Il presente Regolamento abroga qualsiasi precedente determinazione del Comune di Chiusi in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per decreto, il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
b) per legge regionale, la L.R. della Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 " *Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) aggiornata con L.R. 05 giugno 2007 n. 34 e L.R. 12 novembre 2007 n. 55*;
c) per commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato,

mercato straordinario, posteggio, fiera, fiera promozionale, operatore con posteggio, operatore itinerante, autorizzazione, concessione di posteggio, presenze in un mercato e presenze in una fiera, le corrispondenti definizioni fornite dall'art. 29, comma 1, lett. i) della L.R. 28/2005;
d) per autorizzazioni con posteggio, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 32 della L.R. 28/2005;
e) per autorizzazioni in forma itinerante, le autorizzazioni o abilitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'art. 35 della L.R. 28/2005;
f) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'art. 12, comma 1, della L.R. 28/2005;
g) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dagli articoli 13 e 14 della L.R. 28/2005;
h) per produttori agricoli, i soggetti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e al D.Lgs.18 maggio 2003 n.228;
i) per portatori di handicap, i soggetti per i quali detta caratteristica risulti accertata ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 104/1992;
j) per comparti di un mercato o di una fiera, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera è suddiviso con riferimento al tipo di operatore che occupa il posteggio e al settore merceologico trattato;
k) per concessioni di posteggio stagionali, le concessioni utilizzabili per un periodo di tempo, all'anno, non inferiore a 60 giorni, né superiore a 6 mesi;
l) per autorizzazioni temporanee, le autorizzazioni di tipo A rilasciate, a coloro che siano in possesso dei previsti requisiti soggettivi, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, nei limiti dei posteggi appositamente individuati e valevoli per la sola durata della manifestazione;
m) per registro delle imprese, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";
n) per Centro storico di Chiusi, l'area del Capoluogo comunale, delimitata dalle seguenti Vie e Piazze, parimenti in esso comprese.

Art. 3 – Soggetti ammessi all'esercizio dell'attività - Rappresentanza

1. Sulla base delle vigenti disposizioni statali e regionali, sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:

a) i titolari di autorizzazioni di tipo A, con posteggio decennale all'interno di un mercato o in un posteggio fuori mercato, nel

Comune;
b) i titolari di autorizzazioni di tipo A o B, con concessione di posteggio decennale in una fiera nel Comune di Chiusi;
c) i produttori agricoli, titolari di concessione di posteggio decennale in una fiera, in un mercato o in un posteggio fuori mercato, nel Comune;
d) i titolari di autorizzazioni di tipo A o di tipo B e i produttori agricoli, non titolari di posteggi nel Comune di Chiusi, in caso di assegnazione temporanea di posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati in una fiera o in un mercato, limitatamente al giorno ed orario di assegnazione;
e) i titolari di autorizzazione e della correlativa concessione di posteggio temporanea, nei limiti di tale assegnazione;
f) i soggetti titolari di autorizzazioni o di abilitazione di tipo B, limitatamente all'esercizio del commercio in forma itinerante, nei limiti stabiliti dal presente regolamento.
2. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentito esclusivamente a favore dei collaboratori e dei dipendenti assunti nelle forme di legge purché in entrambi i casi in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti*;* tali condizioni devono risultare da apposita dichiarazione resa dal titolare dell'autorizzazione in conformità con gli art.46 e seguenti del D.Lgs. 28/12/2000 n.445 attestanti l'autorizzazione alla sostituzione e il possesso da parte dei sostituti dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere presente sul luogo di vendita ed esibita su richiesta dei soggetti incaricati della vigilanza e controllo secondo le norme vigenti. Nel caso di società di persone regolarmente costituite i soci possono svolgere l'attività di vendita senza la dichiarazione purché siano in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 13 e 14 della L.R. 28/2005, nei soli casi di assenza temporanea che non si prolunghi oltre trenta minuti nella stessa giornata di mercato o di fiera non è richiesta la dichiarazione a favore del collaboratore o del dipendente che sostituisce il titolare.
3. Ai fini delle priorità disposte dalla legge statale, regionale e dal presente regolamento l'anzianità di iscrizione al Registro imprese e, precedentemente, al registro delle ditte non si trasferisce in caso di subingresso o di conferimento di azienda.
4. I produttori agricoli di cui alla legge n. 59/63 debbono autocertificare, entro il 31 gennaio di ogni anno, la permanenza della loro qualità di produttore.

TITOLO II – Mercati

Art. 4 – Mercati settimanali del lunedi e del martedi

1. Sono confermati i mercati settimanali che si svolgono, in tutto l'anno, nei giorni di Lunedi e Martedi. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta o con un'altra manifestazione di rilevanza comunale, il mercato può essere svolto nello stesso giorno o in altro giorno della settimana, previa richiesta al servizio attività produttive da parte di almeno il 50% degli operatori assegnatari di posteggi. Se il mercato settimanale coincide con un giorno in cui si svolge una fiera il mercato è automaticamente soppresso.
2. Il mercato del lunedì in Chiusi Stazione si svolge nelle seguenti aree:
Via Pisacane, P.zza Nigra, Via Morgantini (da Via Pisacane a Via Isonzo),Via Maroncelli e Via Mameli (dall'intersezione con Via Nicolini sino al numero civico 31). I posteggi individuati in via Pisacane (n.12)e in P.zza Largo Bandi lato contiguo a via Pisacane (n.2) sono destinati alla vendita del settore dei coltivatori agricoli. I posteggi rimanenti in via Pisacane (n.2), in tutta la via Morgantini (n.22), in via Mameli (n.14) e in P.zza Nigra (n.6) sono destinati alla vendita degli operatori del settore non alimentare muniti di autorizzazione amministrativa. I posteggi individuati in via Maroncelli (n.7) sono infine destinati allo svolgimento della vendita degli operatori del settore alimentare muniti di autorizzazione amministrativa."
3. Nel mercato sono previsti n° 63 posteggi articolati nei sottoindicati comparti di mercato:

TIPO DI POSTEGGIO:
N. DI POSTEGGI
Alimentari n° 6
Non Alimentari n° 45
Totale n° 51

Ordinari per operatori su aree pubbliche n° 51

Annuali, per Produttori agricoli L. 59/63 n° 14
TOTALE n° 63

4 . L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi liberi e la relativa planimetria sono elaborate dai competenti Uffici Comunali, senza procedimento di aggiornamento del Regolamento.

5. Il mercato del martedì in Chiusi Capoluogo, si svolge nelle

seguenti aree: Piazza XX Settembre, P.zzetta; Mecenate e Via L. Moretti.
Nel mercato sono previsti posteggi articolati nei sottoindicati comparti:

TIPO DI POSTEGGIO
N° POSTEGGI
Alimentari n°4
Non alimentari n° 11
Totale n°15

Ordinari per operatori su aree pubbliche n° 12
Riservati a portatori di handicap n° 1
Annuali, per produttori Agricoli, L. 59/63 n° 2

TOTALE n° 15.

6. Per l'intero anno solare l'orario di inizio dei mercati è fissato alle ore 8.00 mentre quello di chiusura è fissato alle ore 13,30 *(Deliberazione C.C. n.34 del 03/03/2003).*

7. L'accesso degli operatori al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire da un'ora prima dell'orario di inizio del mercato ed è consentito esclusivamente da Via Longobardi - Via Curzio – Via P.Nardi Dei – Via L. Moretti.
7bis. E' fatto obbligo all'Operatore che ha già occupato il posteggio durante le operazioni di allestimento del banco di consentire l'accesso con il veicolo di altri Operatori diretti verso il posteggio assegnato che si siano regolarmente presentati entro l'orario di inizio del mercato, fatto salvo quanto disposto dall'art.17 comma 3 e dall'art.19 comma 3 del presente regolamento.
7ter. Le operazioni di allestimento e completamento del banco di vendita si devono concludere entro l'orario di inizio del mercato di cui all'art.4 comma 6 del presente regolamento.
7quater. In ogni caso l'obbligo di esposizione dei prezzi nonché gli altri obblighi di cui all'art.20 del presente regolamento vanno comunque garantiti su tutti i prodotti esposti sul banco di vendita anche se non si sono ancora concluse le operazioni di allestimento o non è ancora trascorso l'orario di inizio del mercato. E' vietata la vendita prima dell'ora stabilita dall'art.4 comma 6 per l'inizio del mercato.*(commi aggiunti dalla Deliberazione di C.C. n.34 del 03/03/2003).*

8. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro mezz'ora dal termine del mercato.
9. Per consentire la circolazione stradale e pedonale, nel giorno del mercato si dispone il divieto di sosta dalle ore 7,00 alle ore 14,00 nelle seguenti aree: Piazza XX Settembre, e all'occasione in Via L.

Moretti;

Art. 5 – Mercati straordinari

1. Per la durata di validità del presente Regolamento, salvo diversa determinazione in sede di aggiornamento annuale, non è previsto alcun mercato straordinario, inteso come edizione aggiuntiva di quelli ordinari di cui all'art. 4 e senza riassegnazione di posteggi.

2. Qualora motivi di carattere eccezionale rendessero opportuno lo svolgimento di una o più edizioni aggiuntive del mercato, comunque per limitati periodi di tempo, queste possono essere disposte con semplice determinazione del Responsabile del servizio Attività Produttive, assunta ai sensi dell'art. 1 comma 3, sentito il parere delle Associazioni degli operatori e dei consumatori di cui all'art. 40, comma 3, della legge regionale.

Art. 6 – Assegnazione nel mercato di posteggi per miglioria, decennali, a titolo temporaneo

1. L'assegnazione nel mercato dei posteggi liberi all'entrata in vigore del presente Regolamento o che si rendessero tali nel corso della sua vigenza è effettuata, distintamente per ciascuno dei comparti di mercato di cui all'art. 4 comma 3, in primo luogo, a favore di coloro che, già titolari di concessione decennale nel mercato, intendano migliorare le caratteristiche economico-commerciali del proprio posteggio contestualmente rinunciato (miglioria).

2. Al fine di cui al comma 1, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e, successivamente entro 15 giorni dal giorno in cui il Responsabile del servizio dà pubblica notizia che un posteggio si è reso comunque libero, gli interessati inoltrano istanza di miglioria, con l'onere di indicare le generalità, l'attuale posteggio, la propria anzianità di presenza nel mercato e di iscrizione al registro delle imprese in qualità di operatore su aree pubbliche, quest'ultima sostituita, per i produttori agricoli, dall'anzianità di autorizzazione o denuncia di attività di cui alla legge 59/63. Sulla base di tali criteri tutte le istanze sono comparativamente valutate entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il loro inoltro.

3. Esaurita la procedura di miglioria di cui ai precedenti commi, i posteggi liberi in ciascuno dei comparti di mercato, compreso i posteggi riservati ai produttori o agli imprenditori agricoli di cui alla legge 59/63 e al D.Lgs. n.228 del 18/05/2001 sono assegnati in concessione decennale secondo modalità e procedure indicate nell’art.34, commi 1, 2 e 3 della L.R.T. n. 28/2005.

4. L'assegnazione temporanea nei mercati, di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, di cui all'art. 34, comma 4 della legge regionale, compresa quella dei produttori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato e sempre che il posteggio stesso non sia occupato da chioschi, box, strutture attrezzature ed arredi stabili, sulla base e nell'ordine:
a) del più alto numero delle presenze, intese come numero delle volte che l'operatore si è presentato per operare nel mercato all'orario di inizio di esso prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
b) della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese ovvero, trattandosi di operatori agricoli, dalla maggiore anzianità di autorizzazione o denuncia di attività ai sensi della L. 59/63.

4 bis L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le stesse modalità indicate nel comma 4 del presente articolo.

5. L'assegnazione temporanea di cui al comma precedente avviene distintamente con riferimento a ciascuno dei comparti di mercato di cui all'art. 4, comma 3.

6. Sono assegnati annualmente e non soggiacciono alla procedura di cui all'art. 34 della L.R. n. 28/2005, i posteggi stagionali per produttori agricoli, che sono assegnati sulla base dell'anzianità di frequenza nel mercato maturata nel corso del solo anno precedente l'istanza che è presentata, in bollo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento all'utilizzo del posteggio nell'anno successivo.

Art. 7 – Registrazione delle presenze nei mercati

1. Sono considerati presenti al mercato, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza gli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo, all'orario di inizio del mercato di cui al precedente art. 4, comma 6, e che:
a) vi abbiano effettivamente esercitato per tutto l'orario previsto;
b) non abbiano potuto esercitarvi, per mancanza di posteggi disponibili o altra causa indipendente dalla loro volontà.

2. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea o che abbandonano il posteggio prima del termine del mercato, salvo espresso permesso scritto degli addetti della Polizia Municipale, per comprovati motivi.

3. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, della tipologia, del numero e data di rilascio della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.

4. A richiesta degli interessati non concessionari di posteggio nel mercato il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, rilascia un Libretto delle presenze nel quale gli agenti della Polizia Municipale appongono il visto di presenza giornaliera. In caso di divergenza di dati, fa comunque fede la graduatoria depositata presso gli uffici comunali.

5. Le graduatorie di presenza sono tenute aggiornate dal Responsabile del servizio di P.M. e poste a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

TITOLO III – Fiere

Art. 8 – Fiera annuale di Santa Mustiola

1. E' confermata la fiera di Santa Mustiola che si tiene ogni anno il giorno 3 luglio con orario 8.00 - 22.30.

2. La fiera si svolge nelle seguenti aree:
P.zza XX Settembre, Via Lino Moretti, Via 1^ Ciminia, Via 2^ Ciminia, Via Bassa Ciminia, Via P.Nardi Dei, P.zza Cesare Battisti ed eventualmente via Porsenna (compatibilmente con la circolazione viaria).
Tutti i posteggi sono di norma assegnati ai commercianti muniti di autorizzazione amministrativa.

3. Nella fiera sono previsti n° 59 posteggi decennali, di cui all'art. 31, comma 4, della legge regionale, articolati nei sottoindicati comparti di fiera:

Art. 9 - Fiera di Santa Mustiola - Posteggi

1. TIPO DI POSTEGGIO
N. DI POSTEGGI
Alimentari 9
Non Alimentari 48
Totale 57

Ordinari per operatori su aree pubbliche n° 55

Riservati a Portatori di handicap n° 2

Per Produttori agricoli L. 59/63 n° 2

TOTALE 59

2. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi liberi e la relativa planimetria sono elaborate dai competenti uffici comunali, senza procedimento di aggiornamento del Regolamento.

3. L'accesso degli operatori alla fiera non può avvenire prima delle ore 7.00 né dopo le ore 8.00 ed è consentito esclusivamente da Via Garibaldi.-

4. Gli spazi dovranno essere lasciati liberi, e le operazioni di pulizia ultimate, entro le ore 23.00.

5. In materia di circolazione stradale e pedonale, nel giorno della fiera si dispone:
l' istituzione di divieto di sosta con rimozione e divieto di accesso emanato con apposita ordinanza esecutiva.
6. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi liberi e la relativa planimetria sono riportate nell'elaborato redatto dai competenti uffici comunali il cui aggiornamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, è curato d'ufficio dal Responsabile della P.M., senza procedimento di aggiornamento del Regolamento, a partire dalla data di assegnazione delle concessioni decennali.

7. L'accesso degli operatori alla fiera non può avvenire prima delle ore 6.00 né dopo le ore 8.00 ed è consentito esclusivamente da Via Garibaldi.-

Art. 10 – Assegnazione nelle fiere di posteggi decennali, per miglioria, a titolo temporaneo

1. La concessione decennale di posteggio e l'autorizzazione per la fiera avviene, eventualmente per ciascuno dei singoli comparti, con le modalità e le procedure di cui all'art. 34 della L.R. 28/2005.

2. Esaurita la procedura di assegnazione per la prima volta dei posteggi in concessione decennale nella fiera, eventuali posteggi che vi si rendessero disponibili per qualsiasi causa, sono in primo luogo

assegnati a favore di coloro che, già titolari da almeno un anno di concessione decennale, intendano migliorare le caratteristiche economico-commerciali del proprio posteggio contestualmente rinunciato (miglioria). Le procedure di miglioria avvengono nel rispetto dei comparti di fiera.

3. Al fine di cui al comma 2, entro 60 giorni da quello in cui il Responsabile del servizio dà pubblica notizia che un posteggio si è reso comunque libero, gli interessati inoltrano istanza di miglioria, con l'onere di indicare le generalità, l'attuale posteggio decennale posseduto, la propria anzianità di presenza nel mercato e di iscrizione al registro delle imprese in qualità di operatore su aree pubbliche, quest'ultima sostituita, per i produttori agricoli, dall'anzianità di autorizzazione o denuncia di attività di cui alla legge 59/63. Sulla base di tali criteri tutte le istanze sono comparativamente valutate entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il loro inoltro.

4. I posteggi rimasti liberi esaurita la procedura di miglioria sono messi a bando, secondo le modalità indicate all'art. 34 della L.R. 28/2005.
5. L'assegnazione temporanea nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati avviene, con riferimento a ciascun comparto di fiera, per la sola giornata di svolgimento della fiera stessa con priorità a favore dei titolari di concessione decennale di posteggio che limitatamente al giorno della fiera intendono migliorare le caratteristiche economico commerciali del proprio posteggio senza che ciò comporti rinuncia allo stesso (*Deliberazione di C.C. n.34 del 03/03/2003)*. In subordine l'assegnazione temporanea avverrà sulla base, nell'ordine dei seguenti criteri:
a) del più alto numero delle presenze, intese come effettiva partecipazione alla fiera;
b) della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche;
c) del sorteggio.

Art. 11 – Registrazione delle presenze nella fiera

1. Sono considerati presenti alla fiera, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che vi abbiamo effettivamente partecipato ininterrottamente dall'orario di inizio all'orario di fine della fiera, salvo che gli organi di Polizia Municipale, su istanza degli operatori, per condizioni meteorologiche avverse o altri gravi motivi, consentano l'abbandono anticipato della fiera.

2. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione,

della tipologia e del numero e data di rilascio della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.

3. Le graduatorie di presenza sono tenute aggiornate dal Responsabile del servizio e poste a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

4. A richiesta degli interessati non concessionari di posteggio decennale nella fiera, il Responsabile del Servizio rilascia un Libretto delle presenze nel quale gli addetti alla Polizia Municipale appongono il visto di presenza effettiva. In caso di divergenza di dati, fa comunque fede la graduatoria depositata presso gli uffici comunali.

Art.12 – Fiera Promozionale alla Stazione

1.In ottemperanza a quanto previsto dall'art.37, comma 2 della L.R.T. 28/2005 e dal Piano comunale del commercio su aree pubbliche è confermata la Fiera alla Stazione a cui possono partecipare, per vendere, i commercianti in possesso di autorizzazione di cui all'art. 32 e 35 della L.R. 28/2005, gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, gli artigiani iscritti nel relativo albo e i produttori agricoli professionali e non professionali per tipologie compatibili con i settori merceologici nei quali è suddivisa la Fiera lungo le seguenti strade e piazze di Chiusi Scalo in conformità ad un'apposita ordinanza di competenza del Comando di Polizia Municipale adotta ai sensi del Codice della strada per regolare la viabilità nel centro abitato di Chiusi Scalo durante lo svolgimento della manifestazione:
-Via Carlo Pisacane;
-Via Mario Morgantini;
-Via Maroncelli;
-P.zza Nigra;
-Via Fabio Filzi;
-Via Goffredo Mameli;
-Via Isonzo;
-Piazza Giuseppe Garibaldi;
-Via Leonardo da Vinci;
-Piazza Dante;
-Via Pasubio;
-Via N.Sauro;
-P.zza Largo Bandi;
-Via Tito Speri;
-Via Cassia Aurelia I
- Piazza XXVI giugno 1944 *(Deliberazione del C.C. del 01.06.2004, n. 36)*
- Via G. Mazzini

2. la Fiera si tiene dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ogni 2 del mese di giugno e ogni prima domenica del mese di dicembre di ogni anno.
3. La Fiera è suddivisa nei seguenti settori merceologici:
abbigliamento - biancheria intima - biancheria per la casa e articoli per l'arredamento della casa e del giardino - casalinghi - calzature e pelletterie - Oggettistica - Alimentari e somministrazione - Auto, moto e cicli - artigianato.
4. ai sensi dell'art.40 comma 8 della L.R. toscana n.28/2005 e del piano comunale di commercio al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale e valorizzare la manifestazione fieristica, l'intera gestione della fiera è concessa, in base ad apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal gestore, a consorzi o cooperative di commercianti su aree pubbliche o simili secondo criteri e modalità individuate dalla Giunta Comunale.
5. La gestione della fiera è regolata dalle seguenti disposizioni che dovranno essere richiamate nella convenzione tra il Comune della Città di Chiusi e il gestore:
a) Di mantenere la suddivisione merceologica in settori omogenei sopra indicata;
b) Di stabilire che ai fini dell'assegnazione del posteggio per ogni settore merceologico verrà redatta apposita graduatoria;
c) Che il gestore dovrà provvedere alla formazione della graduatoria sulla base delle domande inoltrate al protocollo del Comune di Chiusi o ad altro indirizzo previamente documentato;
d) Il gestore dovrà provvedere all'assegnazione dei posteggi ai richiedenti nei settori merceologici nel rispetto dei criteri di pubblicità e partecipazione degli Operatori;
e) Il gestore ha l'obbligo di riscuotere dagli assegnatari dei posteggi il canone di occupazione di suolo pubblico secondo le tariffe stabilite nell'apposito regolamento comunale e riversare il relativo importo alla Tesoreria Comunale;
f) Il gestore dovrà presentare al termine della manifestazione il conto economico della stessa dal quale dovranno risultare sia le somme riscosse che quelle spese oltre che il confronto tra il conto preventivo e quello consuntivo;
g) I concessionari di posteggio dovranno presentarsi entro le ore 8,00 del giorno stabilito per la Fiera e potranno iniziare a montare i banchi non oltre le ore 8,30;
h) I concessionari di posteggio dovranno assicurare la presenza nella fiera per tutta la durata della stessa e quindi dalle ore 8,00 alle ore 22,00. Non potranno smontare i banchi di vendita prima del termine della Fiera se non per comprovate e urgenti esigenze valutate nella loro fondatezza dal gestore della fiera;
i) Per ogni banco che senza giustificato motivo abbandoni la fiera prima delle ore 22,00 dovrà essere corrisposta al Comune da parte del gestore una penalità pari a 100,00 Euro;

l) Al termine della fiera i posteggi liberati dovranno risultare completamente puliti da rifiuti di qualsiasi genere pena l'applicazione delle prescritte sanzioni a carico del gestore o qualora identificato,del concessionario di posteggio;
m) La pulizia delle aree interessate dalla fiera è a completo carico del gestore;
n) E' ammesso lo svolgimento di un'attività di animazione senza strutture che non devono arrecare disturbo agli abitanti della zona né porre in essere iniziative che potrebbero arrecare danni o fastidi ai residenti o ai visitatori della fiera;
o) Il gestore deve munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni o furti che potrebbero essere causati dallo svolgimento della fiera o in occasione della stessa in qualsiasi modo causati. La polizza dovrà contenere la clausola che l'Assicuratore non potrà in alcun modo rivalersi contro il Comune di Chiusi per i danni che esso fosse chiamato a rifondere nei confronti di chiunque e per qualunque causa;
p) Nella pubblicità posta in essere per la fiera deve risultare in ogni caso che promotore dell'iniziativa è il Comune di Chiusi.
q) Nella pubblicità posta in essere per la fiera deve risultare in ogni caso che promotore dell'iniziativa è il Comune di Chiusi.
5. Durante la giornata di svolgimento della Fiera promozionale tutti i commercianti su aree private di Chiusi Scalo regolarmente autorizzati e gli artigiani di Chiusi Scalo regolarmente iscritti al relativo albo professionale che svolgono attività di vendita su aree private in locali contigui al laboratorio di lavorazione hanno facoltà di esporre all'esterno su area pubblica, in adiacenza ai propri negozi, in base a comunicazione preventiva da inoltrarsi al Gestore della Fiera, con divieto di procedere a vendita dei prodotti esposti direttamente all'esterno. La vendita potrà avvenire solo all'interno dei negozi. L'esposizione all'esterno dei prodotti è ammessa senza occupare la carreggiata stradale e lasciando comunque uno spazio libero sul marciapiede riservato alla circolazione dei pedoni e delle persone invalide in misura non inferiore a 90 cm con divieto di occupazione in caso di superamento di tale misura minima.

Art. 13 – Fiera promozionale denominata "Mercatino di Porsenna" in Chiusi Città.

1.In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 comma 1, lett. g) della legge regionale toscana n. 28/2005 e dal Piano comunale del commercio su aree pubbliche è confermata la fiera promozionale denominata "Mercatino di Porsenna" in Chiusi Città a cui possono partecipare per la vendita i seguenti soggetti:
a) Operatori commerciali titolari di esercizi di cui agli artt. 7 8 e 9 del D.Lgs. 114/98 e Operatori di commercio su aree pubbliche in possesso di autorizzazione o abilitazione di cui agli articoli 32 e 35

della L.R. Toscana n.28/2005 che siano compatibili con la caratterizzazione e i settori merceologici della fiera;
b) Soggetti che esercitano mestieri girovaghi e affini in possesso dei requisiti che avrebbero dato titolo all'iscrizione nel registro di cui all'abrogato art. 126 del TULPS che siano compatibili con la caratterizzazione e i settori merceologici della fiera;
c) Artigiani, regolarmente iscritti all'albo di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 che siano compatibili con la caratterizzazione e i settori merceologici della fiera;
d) Soggetti che intendono vendere opere a carattere creativo, frutto della loro arte o ingegno, documentata mediante apposita autocertificazione, o altra documentazione idonea dalla quale si evinca l'attestazione della loro esecuzione e del periodo di creazione, o altra idonea documentazione in loro possesso idonea a dimostrare tale qualità, che siano compatibili con la caratterizzazione e i settori merceologici della fiera;
e) Produttori agricoli professionali di cui alla legge n.59/63 e non professionali che siano compatibili con la caratterizzazione e i settori merceologici della fiera;
f) imprenditori individuali o società iscritte nel registro delle imprese che siano compatibili con la caratterizzazione e i settori merceologici della fiera.

2. La fiera si tiene, normalmente, ogni ultima domenica di ogni mese e per le edizioni speciali si può svolgere su tre giorni consecutivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 in alcune o tutte delle seguenti vie o piazze di Chiusi Città, privilegiando prioritariamente l'occupazione dell'intera via Porsenna**,** compatibilmente con le esigenze della viabilità, e in conformità ad apposita ordinanza del Comando di Polizia Municipale adottata ai sensi del Codice della strada, che regolamenta la circolazione viaria:
Piazza XX Settembre;
Via Misericordia;
Via Mecenate;
Via L. Moretti;
Via S. Stefano;
Largo Calcioli,
Piazza Duomo;
Via Porsenna dall'intersezione con via Garibaldi a quella con via Baldetti;

3. la fiera è strettamente locale e i generi esposti e posti in vendita dagli Operatori assegnatari di posteggio sono strettamente connessi con il territorio, le tradizioni locali e nazionali, i prodotti tipici e di qualità e a titolo indicativo ricomprende perciò i seguenti settori merceologici:
Antiquariato, artigianato tipico di qualità, artigianato del legno, del

ferro, della ceramica e simili, collezionismo, prodotti alimentari legati al territorio, prodotti agricoli di generi tipici etc.
Possono essere previste periodicamente edizioni speciali dedicate a particolari settori merceologici, anche non ricompresi nei generi tipici del mercatino che integrano i settori esistenti.
4. Ai sensi dell'art.40 comma 8 della L.R. Toscana n.28/2005 e del piano comunale di commercio al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale e valorizzare la manifestazione fieristica, l'intera gestione della fiera è concessa, in base ad apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal gestore, a consorzi o cooperative di commercianti su aree pubbliche o simili secondo criteri e modalità individuate dalla Giunta Comunale.
5 . La gestione della fiera è regolata dalle seguenti disposizioni che dovranno essere richiamate nella convenzione tra il Comune della Città di Chiusi e il gestore:
a) Di mantenere la caratterizzazione merceologica tipica della fiera nel modo sopra descritto;
b) Che il gestore dovrà provvedere alla formazione della graduatoria e procedere all'assegnazione dei posteggi liberi e al rilascio delle relative autorizzazioni, nel rispetto dei criteri di pubblicità e partecipazione degli Operatori ed evidenza pubblica, ai soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati sulla base delle domande inoltrate al protocollo del Comune di Chiusi o ad altro indirizzo previamente documentato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti in termini di presenza nel Mercatino dagli Operatori che hanno sin qui partecipato alle edizioni dello stesso, che pertanto hanno diritto di priorità nella formazione della graduatoria, se in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente articolo e di un numero congruo di presenze ancorché non continuative nei due anni antecedenti decorrenti dalla data di approvazione del presente regolamento.
c) L'accesso e la sistemazione del banco degli Operatori ammessi non può avvenire prima delle ore 8,00 né dopo le ore 8,30 ed è consentito esclusivamente da via Garibaldi;
d) I concessionari di posteggio dovranno assicurare la presenza nella fiera per tutta la durata della stessa e quindi dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Non potranno smontare i banchi di vendita prima del termine della Fiera se non per comprovate e urgenti esigenze valutate nella loro fondatezza dal gestore della fiera;
e) Per ogni banco che senza giustificato motivo abbandoni la fiera prima delle ore 20,00 dovrà essere corrisposta al Comune da parte del gestore una penalità pari a 50,00 Euro;
f) Gli Operatori ammessi dovranno esporre un banco di vendita di limitate dimensioni e non potranno parcheggiare gli automezzi dei quali dispongo dietro allo stesso o nelle su immediate vicinanze dal momento che le strade o piazze interessate dalla fiera sono interdette dalla circolazione ma l'occupazione con i soli banchi dovrà comunque

consentire, in caso di necessità, la circolazione dei veicoli di soccorso e di emergenza;
g) Il gestore ha l'obbligo di riscuotere dagli assegnatari dei posteggi il canone di occupazione di suolo pubblico secondo le tariffe stabilite nell'apposito regolamento comunale e riversare il relativo importo alla Tesoreria Comunale, presentando il conto economico dell'iniziativa,dal quale dovranno risultare sia le somme riscosse che quelle spese oltre che il confronto tra il conto preventivo e quello consuntivo;
h) Al termine della fiera i posteggi liberati dovranno risultare completamente puliti da rifiuti di qualsiasi genere pena l'applicazione delle prescritte sanzioni a carico del gestore o qualora identificato,del concessionario di posteggio;
i) La pulizia delle aree interessate dalla fiera è a completo carico del gestore;
l) Il gestore deve munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni o furti che potrebbero essere causati dallo svolgimento della fiera o in occasione della stessa in qualsiasi modo causati. la polizia dovrà contenere la clausola che l'Assicuratore non potrà in alcun modo rivalersi contro il Comune di Chiusi per i danni che esso fosse chiamato a rifondere nei confronti di chiunque e per qualunque causa;
p) Nella pubblicità posta in essere per la fiera deve risultare in ogni caso che promotore dell'iniziativa è il Comune di Chiusi.
q) Qualora risulti che, a qualsiasi titolo, i partecipanti alla manifestazione abbiano contribuito alla manifestazione con pagamenti, contributi, oneri di qualsiasi genere non espressamente previsti in regolamento, l'Organismo organizzatore decade dalla possibilità di richiedere l'autorizzazione per la successiva edizione della fiera promozionale.

TITOLO IV – Posteggi fuori mercato

Art. 14 - Posteggi fuori mercato con concessione decennale

1. Sono confermati i seguenti posteggi fuori mercato utilizzabili con orario 8.00 – 13.00 e 15,00 – 20,00 previo pagamento nelle forme e tariffe previste del canone di occupazione di suolo pubblico (*Deliberazione di C.C. n.34 del 03/03/2003)*:

- Piazza XX Settembre n° 1 posteggio, utilizzabile il sabato, riservato alla vendita di prodotti agricoli.
- Via Porsenna n° 1 posteggio, utilizzabile il venerdì, riservato alla vendita di prodotti ittici.

- Spiazzo davanti al cimitero del capoluogo n° 2 posteggi, utilizzabili nei giorni di martedì, giovedì e sabato, merceologicamente vincolati, ai sensi dell' art. 28, comma 15, del decreto, alla sola vendita dei seguenti prodotti: Fiori e lumini.

- Spazio posto in loc. Querce al Pino n° 2 posteggi riservati uno alla vendita di porchetta e l' altro alla vendita di frutta e verdura, tutti i giorni della settimana, escluse le domeniche ed i festivi.

- Spiazzo davanti alla Stazione ferroviaria di Montallese n° 2 posteggi così riservati:
n° 1 alla vendita di prodotti agricoli;
n° 1 despecializzato.

- Spiazzo nella frazione di Montallese posto in Via S.Orsola riservato ai commercianti muniti di autorizzazione di cui all' art. 32, della L.R.T. 28/2005, despecializzato, da utilizzarsi, a rotazione, tutti i giorni della settimana escluse le domeniche ed i festivi.

2. La concessione decennale dei posteggi sopraindicati è rilasciata a seguito di apposito bando, indetto sentite le Organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le Associazioni dei consumatori iscritte nell'apposito elenco regionale e fatto oggetto di idonea pubblicità, a coloro che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla base dei seguenti criteri di priorità:
- maggiore anzianità di presenza, a qualsiasi titolo, nei posteggi stessi, comprovata dall'operatore;
- maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche;
- ordine cronologico dell'istanza, attestata dalla data di arrivo al protocollo generale di questo Comune.

3. Con i medesimi criteri di cui al comma 2 sono assegnati temporaneamente i posteggi fuori mercato a favore di operatori aventi le medesime caratteristiche.

4. Ai posteggi fuori mercato si applicano, in quanto compatibili, le norme sui posteggi nei mercati.

Art. 15 – Concessioni temporanee di posteggio

In occasione di feste, sagre, e altre manifestazioni commerciali a carattere straordinario, concerti, manifestazioni sportive, riunioni straordinarie di persone, e iniziative di animazione e culturali, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 28/2005, il Responsabile del servizio di P.M. può rilasciare concessioni temporanee di posteggio ad operatori in possesso della prescritta autorizzazione di commercio su aree

pubbliche anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, in numero non superiore a 3 (tre) per ciascuna manifestazione, sempre che detti prodotti o prodotti affini non siano venduti o somministrati negli stands della manifestazione stessa. Il rilascio della concessione temporanea avviene a richiesta dell'operatore già in possesso di autorizzazione o titolo abilitativo di cui agli art. 32 e 35 della Legge Regionale per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche da inoltrarsi entro il termine di giorni cinque dalla data in cui è previsto lo svolgimento della manifestazione.

2. L'individuazione dei posteggi da assegnare con concessione temporanea è rimessa alla determinazione del Responsabile del Servizio in riferimento alla manifestazione e alle esigenze di viabilità nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di quelle che regolano la somministrazione di alimenti e bevande in caso di vendita nel settore alimentare.

3. Nell'ipotesi eccezionale di necessità di un numero maggiore di posteggi temporanei, il Responsabile del servizio acquisisce il preventivo parere delle Associazioni di cui all'art. 40, comma 3, della legge regionale.

4. In caso di più domande concorrenti, le stesse sono valutate sulla base della maggiore anzianità di presenza e in caso di parità, di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche e in caso di ulteriore parità in base alla data di arrivo della richiesta documentata dal timbro del protocollo generale del Comune di Chiusi.

4. L'attribuzione di concessioni di posteggio temporanee non dà luogo ad alcuna anzianità nei mercati e nelle fiere del Comune di Chiusi.

TITOLO V - Disposizioni comuni ad ogni forma di commercio con uso di posteggio (fiere, mercati, posteggi isolati)

Art. 16– Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore

1. Qualora si verifichino eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile della P.M., con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario dandone avviso agli operatori ed, informandone tempestivamente, trattandosi di fiere o mercati, le

Associazioni di categoria.

2. In caso di spostamento temporaneo l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione decennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera, con facoltà del Responsabile del servizio di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro strettamente necessario per far fronte all'emergenza transitoria.

2 bis. Ai fini dell'assegnazione temporanea nel mercato o nella fiera spostata e qualora non sia possibile rispettare la suddivisione merceologica o non vi sia accordo tra gli Operatori sulla scelta del posteggio il Responsabile del Servizio tiene conto delle richieste e del criterio di priorità del più alto numero di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera e a parità di condizioni l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

3. Qualora le cause che hanno richiesto lo spostamento di sede del mercato o della fiera o del posteggio fuori mercato si protraessero per oltre tre mesi o siano comunque ricorrenti il Responsabile del servizio dà inizio alla procedura di aggiornamento del presente Regolamento.

4.In caso di spostamento definitivo del mercato o della fiera i posteggi sono riassegnati consentendo agli operatori con concessione decennale la scelta del nuovo posteggio secondo l'ordine di graduatoria, redatta sulla base del più alto numero di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera e a parità di condizioni l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, previa ripartizione del nuovo mercato nei previsti comparti, sentite le Associazioni di categoria degli operatori.

Art. 17 – Rinnovo e decadenza delle concessioni di posteggio.

1. Le concessioni di posteggio decennali, sono di norma rinnovate tacitamente alla scadenza (art. 32, comma 2 della L.R. 28/2005), salvo che il Comune ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse per il non rinnovo.
2. Le autorizzazioni e le eventuali concessioni di posteggio nei mercati e nelle fiere decadono nei casi previsti dall'art. 108 della L.R.T. 7 febbraio 2005, n. 28.

3. Ai sensi dell'art. 71 della L.R.T. n.28 del 7 febbraio 2005, le assenze per malattia, gravidanza e puerperio (sempre che in questi ultimi due casi le assenze non siano superiori a quindici mesi), per

assistenza ai figli minori con handicap gravi (come previsto dall'art.33 della legge 5 febbraio 1992 n.104 e dall'art. 42 del D.L. 151/2001) non sono computate ai fini delle decadenza per inutilizzazione del posteggio.

Art. 18 – Uso del posteggio

1. Il concessionario del posteggio o suo familiare o dipendente, ai sensi dell'art.3 del presente regolamento, deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato.

2. Al di fuori dei casi di subingresso nell'autorizzazione e nella concessione di posteggio disciplinati dalla normativa vigente è vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo *(Deliberazione di C.C. n.34 del 03/03/2003).*

3. L'ammissione al posteggio di operatori incolpevolmente ritardatari può essere disposta dagli organi di Polizia Municipale se le operazioni di allestimento del posteggio non creano intralcio al regolare svolgimento della fiera o del mercato.

4. E' fatto obbligo, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.

5. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio, garantendo tra file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di almeno due metri.

6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.

7. L'operatore deve mantenere interamente comprese le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.

8. Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre 20 cm. e debbono avere un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2.30.

9. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.

10. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.

11. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.

12. E' vietata, nella fiera e mercati, la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili.

13. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 ml.

14. Nei posteggi vincolati alla vendita di prodotti alimentari è ammessa anche la vendita di detersivi, detergenti ed altri articoli per la pulizia. Nei posteggi per la vendita di miele è ammessa anche la vendita di prodotti per apicoltura.

Art. 19 – Prodotti alimentari

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari incluse le disposizioni previste dal d.p.g.r. 40/R/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono attivarsi per impedire al cliente di toccare la merce con le mani e l'obbligo di avvisare il pubblico del divieto di toccare la merce con le mani nel modo indicato all'art. 21 comma 5 del presente regolamento e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono fornire loro guanti

monouso mettere a disposizione un cestino per il deposito dei guanti usati*(Deliberazione di C.C. n.34 del 03/03/03)*.

4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

Art. 20 – Uso di veicoli e circolazione

1. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato e nel rispetto della disposizione di cui al comma terzo del presente articolo*(Deliberazione di C.C. n.34 del 03/03/2003)* di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando di Polizia Municipale.

2. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

3. Qualora gli Organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo o l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.

4. Nell'area di svolgimento della fiera e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi speciali per soggetti portatori di handicap, salvo che la fiera o il mercato si svolga su vie e piazze che non sono state chiuse al traffico.

Art. 21 – Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita.

2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.

3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.

4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico immagini pornografiche.

5. Gli operatori di prodotti alimentari non confezionati debbono adempiere all'avviso di cui all'art. 19 comma 3, esponendo un apposito cartello con la dicitura "Vietato toccare la merce, senza gli appositi guanti".

6. Per valorizzare l'immagine del proprio posteggio, gli operatori assegnatari di concessione decennale nelle fiere e nei mercati possono richiedere al Comune, gratuitamente, un cartello contenente, a grandi lettere, il nome del titolare e gli estremi dell'autorizzazione.

TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 22 – Permanenza nel medesimo luogo e orario di vendita

1. In conformità della natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore, come indica il suo stesso nome, la sosta nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente:
a) per il tempo strettamente necessario a far notare ai possibili acquirenti la venuta dell'operatore stesso, fissato in 10 minuti massimi dal momento dell'arrivo;
b) per servire gli acquirenti che si presentano, senza limitazioni di tempo;
c) per ulteriori 5 minuti utili per richiamare eventuale ulteriore clientela.

2. Effettuate tali operazioni, ed indipendentemente dalla loro durata, l'operatore dovrà spostarsi in una nuova ubicazione, tra quelle sottoindicate, diversa da quella di provenienza, con divieto di ritornare nella stessa ubicazione prima di almeno 2 ore:

3. Gli operatori in forma itinerante esercitano l’attività nella fascia oraria 7,00-22,00.

Art. 23 – Zone vietate

1. Per motivi di viabilità e traffico nonché igienico - sanitari, anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi si dispone il divieto di esercitare il commercio itinerante in tutta l'area compresa all'interno delle mura storiche, nonché lungo le strade statali e

provinciali che attraversano il territorio comunale, ancorchè dichiarate traverse interne:

- con l'uso di automezzi, quali essi siano;
- con posizionamento al suolo di banchi, merci o altre attrezzature di vendita di prodotti alimentari.

TITOLO VII – Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 – (ABROGATO) *Verifica delle graduatorie esistenti*

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Responsabile del Servizio procede alla pubblicazione delle graduatorie di presenza esistenti.

2. Tutti coloro che sono interessati alla rettifica o integrazione delle graduatorie di presenza hanno l'onere di produrre, entro i successivi 20 giorni, attestazione di pagamento del suolo pubblico.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, le graduatorie di presenza sono considerate definitive ad ogni effetto e messe a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

Art. 25 – Adempimenti conseguenti all'assegnazione dei posteggi decennali nelle fiere.

1. In sede di prima assegnazione dei posteggi decennali nelle fiere di nuova istituzione, e poi successivamente ogni qual volta si debba riassegnare dei posteggi liberi a seguito di decadenza del titolare o di sua rinuncia, dopo che sono state esperite le procedure di assegnazione previste dall'art.34 della L.R.T. 28/2005 e rilasciare autorizzazione per la fiera il Responsabile del servizio, redatta la graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione, invia una lettera a tutti coloro che sono risultati in essa utilmente collocati, così come agli altri che sono stati esclusi.

2. Nella lettera di cui al comma precedente, coloro che sono risultati utilmente collocati in graduatoria sono invitati a partecipare ad una riunione per la scelta dei posteggi, da tenersi non prima di 20 giorni.

3. La scelta dei posteggi è effettuata dagli operatori, seguendo l'ordine di graduatoria, nel rispetto dei comparti della fiera, nonché di eventuali disposizioni in tema di automezzi, indicati nel bando.

4. E' ammessa la rappresentanza dell'operatore assente, fino ad un massimo di due deleghe che debbono essere scritte, datate e firmate.

5. A coloro che risultano assenti alla riunione, senza aver dato delega ad altro operatore regolarmente presente, i posteggi sono assegnati d'ufficio dal responsabile del servizio mediante sorteggio, tenuto conto delle merceologie previste e delle dimensioni del posteggio.

6. Dell'assegnazione dei posteggi è redatto verbale di accettazione da parte degli operatori.

Art. 26 – Partecipazione alle fiere prima dell'assegnazione decennale dei posteggi.

1. Fino a quando non si sarà provveduto all'espletamento delle procedure di assegnazione di posteggi decennali nelle fiere coloro che intendono parteciparvi debbono inoltrare le relative domande in bollo almeno 60 giorni prima di ciascuna fiera. Le domande sono valutate sulla base dei criteri di priorità di cui al presente Regolamento.

2. Non sono ammesse istanze cumulative da parte di più operatori, anche se aderenti ad un'unica associazione, consorzio e simili.

Art. 27 (abrogato)– *Tolleranza transitoria di tende sporgenti oltre i limiti previsti*

1. Qualora all'entrata in vigore del presente regolamento gli operatori assegnatari di posteggi nel mercato già posseggano tende delle quali, per le caratteristiche costruttive a ventaglio e simili, sia impossibile il contenimento nello spazio di 20 cm. dal limite del posteggio, è ammessa la sporgenza, fino ad un massimo di 80 cm dal limite del posteggio, con pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, per la parte eccedente i 20 cm.

2. Le dimensioni e la sporgenza della tenda deve, in ogni caso, essere regolarizzata in caso di cambio della tenda o cessione dell'attività e del posteggio.

Art. 28 (abrogato)– *Tolleranza transitoria della vendita di prodotti fuori del relativo comparto*

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già vendono prodotti alimentari in un posteggio presente in comparti di mercato non alimentari e viceversa, possono continuare transitoriamente la vendita di tali prodotti. La facoltà non si trasferisce a chi subentra nell'azienda e nel posteggio né alla società cui essi venissero conferiti.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendano rientrare nel comparto di *mercato cui dovrebbero merceologicamente appartenere hanno priorità*

assoluta nell'assegnazione di posteggi eventualmente per ciò disponibili, in sede di domande di miglioria.

Art. 29 – Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia Municipale.

2. In caso di violazione delle norme sul commercio su aree pubbliche e delle norme del presente regolamento, escluso quelle indicate nei commi che seguono, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie stabilite nell'art.104 della L.R.T. 28/2005.

3. E' punito ai sensi dell'art.104, comma 1, della L.R.T. n.28/2005 l'operatore titolare di autorizzazione che, vende abusivamente prodotti alimentari in comparti non alimentari e viceversa.

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 500,00 chiunque violi il disposto degli art. 18, 19,20,21,22 e 23 del presente regolamento.

5. In ogni caso di violazione, l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Responsabile del Servizio, individuato ai sensi del Regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative n.05/2001, al quale possono essere fatti pervenire entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, scritti difensivi o può essere chiesta audizione. Si richiama l'applicazione del suddetto regolamento comunale e per quanto non disciplinato la legge 689/81.

6. Il mancato pagamento di tasse e tributi inerenti il posteggio comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto.

Art. 30 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina di cui alla normativa nazionale e regionale in materia nonché ai rispettivi regolamenti e provvedimenti attuativi.

2. Le norme contenute nel presente regolamento devono essere interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, nazionale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive

disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale e regionale.